



**PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ' E DEI RECUPERI**

**Dipartimento Programmazione e Finanze**

**Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Regione Basilicata per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione**

**CCI 2014IT05SFOP016**

Decisione della Commissione europea n. C(2018) 2456 final del 18.4.2018

*Luglio 2018*

SOMMARIO.....	1
<b>1 PRINCIPALI MODIFICHE .....</b>	<b>3</b>
<b>2 SCOPO DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>3 NORMATIVA E ORIENTAMENTI DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>4 INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE IRREGOLARITÀ' .....</b>	<b>6</b>
4.1 INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE.....	7
4.2 CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE .....	9
4.3 TERMINI PER LA COMUNICAZIONE.....	10
4.4 DEROGA ALL' OBBLIGO DI COMUNICAZIONE .....	11
<b>5 REVOCA DEL VANTAGGIO .....</b>	<b>12</b>
5.1 RECUPERO DEGLI IMPORTI .....	13
5.1.1 <i>Applicazione del tasso di interesse di mora</i> .....	15
5.2 RITIRO DEI CONTRIBUTI.....	16
5.3 COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ' DI CERTIFICAZIONE E ALL'AUTORITA' DI AUDIT .....	16
<b>6 Allegato "Modulo 1" .....</b>	<b>17</b>

VERSIONE		DATA	1 PRINCIPALI MODIFICHE
VS. 1.0	Vs 1.0	Novembre 2016	PRIMA VERSIONE
	Vs 1.1	Aprile 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAPITOLI MANUALE DELLE PROCEDURE DEL PO FSE 2014-2020 – Regione Basilicata</li> </ul>
VS 2.0	Vs. 1.2	Marzo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAPITOLI MANUALE DELLE PROCEDURE DEL PO FSE 2014-2020 – Regione Basilicata</li> </ul>
	Vs. 1.3	Aprile 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAPITOLI MANUALE DELLE PROCEDURE DEL PO FSE 2014-2020 – Regione Basilicata</li> </ul>
	Vs. 1.4	Aprile 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAPITOLI MANUALE DELLE PROCEDURE DEL PO FSE 2014-2020 – Regione Basilicata</li> </ul>
	Vs. 1.5	Luglio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborazione di un documento descrittivo della Procedura per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi</li> </ul>

## 2 SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente procedura è finalizzata a descrivere il trattamento delle irregolarità, rilevate ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, per gli interventi cofinanziati nell'ambito del Programma Operativo FSE Regione Basilicata programmazione 2014-2020.

Il documento, redatto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, si propone l'obiettivo di fornire le indicazioni operative per l'esecuzione delle attività e il corretto adempimento degli obblighi previsti. L'Autorità di Gestione (di seguito denominata AdG) nell'ambito del POR FSE 2014/2020, è responsabile dell'accertamento delle irregolarità e dei relativi flussi procedurali e informativi.

Il documento rappresenta uno strumento "in progress" suscettibile di aggiornamenti in rispondenza a mutamenti del contesto, ovvero ad esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione della procedura. Per quanto non descritto nella presente procedura, si rinvia alla normativa di riferimento di seguito richiamata.

Il presente documento è inviato a tutto il personale dell'AdG, dell'Autorità di Certificazione (di seguito denominata AdC), dell'Autorità di Audit (di seguito denominata AdA) coinvolto nella gestione della programmazione FSE 2014-2020, affinché venga a conoscenza dell'esistenza della specifica procedura seguita dall'AdG per gestire le irregolarità e i casi di sospetta frode. Con tale documento si sottolinea l'obbligo di ciascun funzionario dell'AdG di segnalare le irregolarità o le frodi sospette eventualmente riscontrate.

## 3 NORMATIVA E ORIENTAMENTI DI RIFERIMENTO

<p><i>Regolamento (UE) n. 1303/2013</i></p>	<p><i>Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio.</i></p>
<p><i>Regolamento (UE) n. 1304/2013</i></p>	<p><i>Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio</i></p>
<p><i>Regolamento delegato (UE) n. 2015/1970</i></p>	<p><i>Regolamento delegato (UE) n.2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n.1303/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca</i></p>
<p><i>Regolamento di esecuzione (UE) n.2015/1974</i></p>	<p><i>Regolamento di esecuzione (UE) n.2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo per gli affari marittimi e la pesca a norma del</i></p>

<p><i>Regolamento delegato (UE) n. 480 del 3 marzo 2014</i></p> <p><i>CDRR/05/0012/01</i></p> <p><i>Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee del 12/10/2007</i></p> <p><i>Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie n. 3584.2.36.4.13.2.3 del 11/04/2006</i></p> <p><i>Documento di lavoro del 19° CoCoLaF del 11/04/2002</i></p>	<p><i>regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e della Consiglio.</i></p> <p><i>Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.</i></p> <p><i>Orientamenti in materia di deduzione degli importi recuperati dalla successiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento e di compilazione della relativa appendice ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del Regolamento (UE) n. 438/2001</i></p> <p><i>Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario</i></p> <p><i>Nota che ha come oggetto le modifiche apportate al Regolamento (UE) n. 1681/1994 dal Regolamento (UE) n. 2035/2005 e l’integrazione di disposizioni per la compilazione del modello di scheda ex artt. 3 e 5</i></p> <p><i>Documento di lavoro che ha come oggetto la lotta contro la frode e le altre attività illegali, l’obbligo per gli altri Stati membri di comunicare le irregolarità e le modalità pratiche</i></p>
---	--

Di seguito si riportano le principali definizioni allo scopo di circoscrivere il campo di applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti:

1. irregolarità: qualsiasi violazione del diritto dell’Unione o nazionale, relativa alla sua applicazione, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio dell’Unione (art. 2 par. 36 Regolamento (UE) n. 1303/2013);
2. operatore economico: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra identità che partecipa all’esecuzione dell’intervento dei fondi SIE, ad eccezione di uno Stato membro nell’esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica (art. 2 par. 37 Regolamento (UE) n. 1303/2013)14;
3. irregolarità sistemica: qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un’elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo (art. 2 par. 38 Regolamento (UE) n. 1303/2013);
4. frode comunitaria: La definizione è mutuata dalla Convenzione del 26/07/1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e pubblicata sulla GUCE n. C 316 del 27/11/1995, secondo la quale “costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee”, in materia di spese (lett. a), “qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
  - all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee per conto di esse;

- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto;
- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi”;
- 5. sospetto di frode: un'irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'art.1 par.1, lett. a) della convenzione elaborata in base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione europea, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Reg. delegato (UE) n. 2015/1970, art. 1 lett. a);
- 6. procedimento amministrativo o giudiziario: un primo verbale amministrativo o giudiziario che corrisponde ad una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

#### 4 INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE IRREGOLARITÀ'

Nell'ottica della collaborazione amministrativa e della garanzia di legalità, gli stati membri devono denunciare all'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (di seguito denominato OLAF) le irregolarità riscontrate nel procedimento di richiesta, attuazione e rendicontazione dei finanziamenti comunitari. Tale obbligo è generato dalla disposizione contenuta nell'articolo 274 del Trattato che istituisce la Commissione europea che dispone *"la Commissione cura l'esecuzione del bilancio comunitario, ... Sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità con il principio di buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria"*.

L'irregolarità oggetto di comunicazione è definita dall' art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nel seguente modo:

- al punto 36) *"irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione"*;
- al punto 38) *"irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo"*.

Costituiscono, pertanto, irregolarità tutti i comportamenti materiali posti in essere da un operatore economico che arrechino o possano arrecare danno al bilancio dell'Unione.

Deve intendersi per irregolarità la violazione non solo di una norma comunitaria, ma anche la violazione di una norma nazionale che sia necessaria affinché la norma comunitaria possa avere la piena efficacia. Costituiscono, pertanto, irregolarità tutte le violazioni della regolarità amministrativa di un procedimento, della corretta tenuta delle scritture contabili, del rispetto dei principi di legge in materia di gestione del bilancio e tutti quei comportamenti fraudolenti volti ad ottenere ingiusti vantaggi. Pertanto, le norme del diritto comunitario che tutelano gli interessi finanziari della Comunità si fondano, quindi, su due cardini: a) la violazione di una norma comunitaria o italiana nell'eccezione sopra ricordata; b) l'esistenza anche solo potenziale di un danno finanziario. L'atto lesivo degli interessi finanziari della Comunità è innanzitutto una

irregolarità nell'ambito della quale è compreso anche l'esito di una condotta fraudolenta che altro non è che una irregolarità qualificata dall'intenzionalità dell'azione od omissione e dalle modalità di esecuzione. Un ambito più ristretto delle irregolarità è rappresentato dalle Frodi. La Convenzione elaborata in base all'Articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee (Gazzetta ufficiale n. C 316 del 27/11/1995) all'art. 1 definisce la "frode", in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa a:

- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi, inesatti o incompleti, che ha come effetto l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti da o per conto delle Comunità europee;
- la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati inizialmente concessi. Nel caso di semplici irregolarità si applicano solo "misure" amministrative, nel caso di irregolarità intenzionali (frodi) si applicano "sanzioni" amministrative, nel caso di frodi gravi, lo Stato membro è tenuto a prevedere sanzioni penali.<sup>1</sup>

La definizione di irregolarità ribadisce anche il concetto di pericolo di danno, importante ai fini della segnalazione tempestiva dei fenomeni accertati, ma presenta aspetti sui quali è necessario effettuare degli approfondimenti sotto il profilo della gestione delle comunicazioni e delle relative variazioni. Vanno, altresì, approfondite le implicazioni connesse con l'applicazione del concetto di "sospetta frode" definizione che, nel considerare rilevante la pericolosità della condotta, offre nuovi spunti all'analisi dei rischi.

Ai fini della comprensione di tutti gli aspetti dell'irregolarità descritta dalla normativa comunitaria è necessario specificare che per operatore economico, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 punto 37 si intende "*qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica*". Pertanto, può essere ritenuto operatore economico anche un Ente pubblico, se la sua azione non è riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, dovendo invece considerare se l'operatore svolga un'attività di potestà privatistica.

#### 4.1 INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE

Ai sensi dell'art. 122 del Reg. (UE) n. 1303/2013: "Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 EUR di contributo dei fondi e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari."

Situazioni legate a possibili irregolarità/frodi sospette possono essere rilevate dai seguenti soggetti durante lo svolgimento delle rispettive funzioni:

- Uffici interni all'AdG preposti ai controlli amministrativi contenenti gli elementi condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento, alle verifiche delle domande di pagamento, alle verifiche ispettive in loco;
- Autorità di Audit;
- Guardia di Finanza, nel corso di proprie verifiche presso soggetti beneficiari nell'ambito del POR FSE ed altre autorità abilitate a rilevare fattispecie di irregolarità/frodi.

---

<sup>1</sup> Corte Conti Delibera 7/2007

L'irregolarità dovrà essere segnalata, da parte del soggetto che l'ha constatata, mediante la trasmissione all'AdG del relativo verbale. Qualora il soggetto in questione sia un ufficio interno all'Amministrazione, lo stesso dovrà essere accompagnato dalla compilazione del modello 1, allegato al presente documento, secondo la tempistica di cui al paragrafo 4.3

Quanto sopra descritto evidenzia la necessità di una valutazione del primo verbale amministrativo o giudiziario<sup>2</sup>, e si apre pertanto una fase istruttoria. Tale valutazione è compiuta dal dirigente responsabile dell'UCO e dai funzionari responsabili dell'AdG mediante approfondimenti e momenti di incontro e/o confronto con gli Uffici interni o esterni all'Amministrazione regionale preposti ai controlli per le rispettive competenze. Si potranno richiedere ulteriori chiarimenti al soggetto beneficiario interessato nella procedura al fine di verificare che gli elementi indicati in tale atto siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio dell'Unione.

In altri termini, i menzionati soggetti devono compiere una attività di verifica dei dati e delle indicazioni contenute nel primo verbale amministrativo o giudiziario, in modo che si possa escludere l'obbligo di trasmissione tutte le volte che si riscontri la palese insussistenza di fatti integranti irregolarità o frodi.

Nel frattempo, l'AdG e/o l'UCO provvederanno, in presenza dei presupposti di legge, alla emanazione dei conseguenti atti (sospensione, revoca del finanziamento, recupero, ecc.) e alla adozione di ogni altra procedura diretta a rafforzare la tutela delle provvidenze comunitarie secondo le rispettive competenze.

In presenza di gravi indizi di irregolarità, fino a completo accertamento della sussistenza o meno della stessa, l'UCO può adottare una sospensione cautelativa del finanziamento con atto motivato e comunicato al beneficiario ai sensi della L.n. 241/90 e all'AdG. L'affermazione che la valutazione richiesta è un primo accertamento degli elementi esposti nel verbale di prima constatazione è confermata dal richiamo al dettato comunitario secondo cui resta sempre ferma la possibilità di rivedere o revocare l'accertamento compiuto dagli Organi decisionali in relazione agli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario, nonché dall'affermazione che l'accertamento si deve considerare non definitivo e comunque rivedibile.

Dagli esiti dell'istruttoria potrà emergere:

- 1) insussistenza dell'irregolarità – la comunicazione di non accertamento dell'irregolarità, conterrà le motivazioni alla base dell'insussistenza dell'irregolarità;
- 2) accertamento dell'irregolarità - la comunicazione conterrà le indicazioni circa i provvedimenti e le misure correttive proporzionate da adottare per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari del bilancio comunitario, nazionale e locale;
- 3) in questo secondo caso, il responsabile dell'AdG, ricevute tutte le informazioni sopra descritte, ai sensi dell'art. 122 punto 2 Reg. (UE) n. 1303/2013 *"informa la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 EUR di contributo dei fondi e [la informa] sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari"*. Tale comunicazione viene effettuata attraverso il sistema telematico denominato IMS<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Reg. Del. (UE) 1970/2015 art. 2 lett. b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base ad atti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

<sup>3</sup> **IMS - Irregularities Management System** è un'applicazione telematica dedicata basata su Web, accessibile tramite il portale denominato "AFIS", che consente agli Stati membri di redigere e presentare rapporti di irregolarità (comunicazioni) all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) della Commissione Europea.



Ove l'AdG decidesse di non recuperare da un beneficiario un importo indebitamente versato non superiore, al netto degli interessi, €. 250,00 del contributo del FSE oltre al co-finanziamento nazionale, così come descritto all'art. 5.1 della presente procedura, il responsabile dell'AdG comunica all'UCO tale decisione indicando contestualmente di non procedere al relativo recupero.

All'ufficio AdG compete anche la registrazione, l'aggiornamento e conservazione di tutte le irregolarità inferiori a €. 10.000,00 (di seguito denominate irregolarità sottosoglia) e le relative informazioni previste dall'art. 3 Reg. Delegato 1970/2015. Il documento contenente tali informazioni (Registro delle irregolarità e dei recuperi) viene trimestralmente aggiornato e rimane a disposizione per eventuali controlli della Commissione.

Le somme irregolari oggetto di comunicazione all'OLAF e le somme irregolari sottosoglia registrate, sono comunicate trimestralmente all'AdC e all'AdA per gli adempimenti di cui all'art. 143 Reg. (UE) n. 1303/2013<sup>4</sup>. In ottemperanza alla richiesta della Circolare del 12 ottobre 2007 l'esito delle decisioni assunte dall'AdG sulle irregolarità pervenute è comunicato all'Autorità che ha redatto il "primo verbale amministrativo o giudiziario"<sup>5</sup>.

Si precisa che la Circolare del 12 Ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, prevede che tali organi esterni sono tenuti a far pervenire tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione del previsto "modulo", per i successivi adempimenti di competenza sopra citati.

Qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria che procede.

A tal fine i reparti operativi della Guardia di Finanza forniranno all'AdG, mediante un apposito modulo, gli elementi utili per le opportune e conseguenti valutazioni amministrative. Viceversa, le decisioni assunte dagli uffici competenti dell'AdG (compresa la decisione di elevare la scheda OLAF) dovranno essere comunicate alla Guardia di Finanza.

#### 4.2 CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

L'art. 3 del Reg. Delegato (UE) n. 1970/2015 stabilisce il contenuto delle comunicazioni aventi ad oggetto le irregolarità così come definite al punto 2 del presente documento.

*"Gli Stati membri segnalano alla Commissione le irregolarità che:*

- a) riguardano un importo superiore a 10.000 EUR in contributi del Fondo;*
- b) sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.*

*2. Nella relazione iniziale, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:*

<sup>4</sup> Reg. (UE) n. 1303/2013 articolo 143 (Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri):

"I. Spelta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

<sup>5</sup> Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. L'AdG inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità

Reg. Del. (UE) 1970/2015 art. 2 lett. b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

- a) lo scopo, la categoria di regioni ove opportuno e il nome del Fondo, nonché il codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo, la priorità e l'operazione in questione;
  - b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;
  - c) la regione o l'area in cui l'operazione ha avuto luogo, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS;
  - d) la disposizione o le disposizioni che sono state violate;
  - e) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità;
  - f) le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;
  - g) ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode;
  - h) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
  - i) ove appropriato, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
  - j) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;
  - k) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
  - l) l'importo totale delle spese dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo dell'Unione, del contributo nazionale e del contributo privato;
  - m) l'importo interessato dall'irregolarità dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale;
  - n) in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
  - o) la natura della spesa irregolare;
  - p) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già effettuati.
- In tutti gli altri casi, in particolare quando si tratta di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, sono segnalate alla Commissione le irregolarità riscontrate e le relative misure preventive e correttive".

"Gli Stati membri tengono informata la Commissione sull'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:

- a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;
- b) se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, e i dettagli delle sanzioni; c) se è stata accertata una frode".

Tali informazioni, in forma sintetica e significativa per gli utenti, sono riportate nel modello descritto al punto successivo e allegato alla presente, che dovrà essere compilato a cura dei responsabili del procedimento e inviate, con le modalità indicate al punto 4.1, al responsabile dell'AdG.

#### 4.3 TERMINI PER LA COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 122 comma 3 Reg. (UE) n. 1303/2013 "La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare".

In attuazione di tale norma l'art. 2 del Reg. (UE) n. 1974/2015 stabilisce la frequenza della segnalazione di irregolarità.

I dirigenti responsabili degli UCO trasmettono all'AdG informazioni in merito a:

- le irregolarità riscontrate di qualunque importo;
- gli aggiornamenti delle irregolarità precedentemente comunicate;
- l'assenza di irregolarità.

I termini di comunicazione sono i seguenti:

- 20 aprile per il trimestre gennaio / marzo;
- 20 luglio per il trimestre aprile / giugno;
- 20 ottobre per il trimestre luglio / settembre;
- 20 gennaio per il trimestre ottobre / dicembre.

L'AdG comunica alla Commissione Europea attraverso il sistema informativo IMS entro due mesi successivi, alla fine di ogni trimestre, le irregolarità che sono state oggetto del primo verbale amministrativo o giudiziario. Negli stessi termini l'AdG comunicherà all'AdC e all'AdA le informazioni funzionali alle rettifiche finanziarie di cui all'art 143 del Reg.(UE) a 1303/2U13.

L'obbligo di comunicazione decorre dalla data di ricezione del primo verbale amministrativo o giudiziario.

#### **4.4 DEROGA ALL' OBBLIGO DI COMUNICAZIONE**

É esclusa la comunicazione nei casi espressamente previsti dall'art. 122 comma 2 Reg. (UE) n. 1303/2013: gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:

- a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;*
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'Autorità di Gestione o all'Autorità di Certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;*
- c) casi rilevati e corretti dall'Autorità di Gestione o dall'Autorità di Certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla commissione.*

## 5 REVOCA DEL VANTAGGIO

L'art. 4 del Reg. (CE) n. 2988/95 del 18/12/1995 Regolamento del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità dispone:

*"1. Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:*

- *mediante l'obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti;*
- *mediante la perdita totale o parziale della garanzia costituita a sostegno della domanda di un vantaggio concesso o al momento della percezione di un anticipo.*

*2. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria.*

*3. Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso.*

*4. Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni".*

I termini "ritiro" e "recupero" utilizzati nei regolamenti comunitari relativi alla programmazione 2014/2020 sono stati definiti dai servizi della Commissione<sup>6</sup> nel modo di seguito descritto:

**1) il ritiro:** esclude le spese irregolari dal programma immediatamente quando le stesse vengono rilevate, deducendole dalla successiva domanda di pagamento intermedio, liberando così i finanziamenti UE per l'impegno in altre operazioni;

**2) il recupero:** la spesa resta temporaneamente nel programma, in attesa dell'esito della procedura di recupero della sovvenzione indebitamente versata ai beneficiari, e viene dedotta dalla successiva domanda di pagamento intermedio solo quando è avvenuto l'effettivo recupero.

Ritiri e recuperi possono essere dedotti anche in sede di presentazione dei conti qualora la rilevazione dell'irregolarità, nel caso dei ritiri, o il recupero delle somme indebitamente versate, nel caso dei recuperi, avvenga successivamente all'invio della domanda di pagamento intermedio finale.

Lo strumento individuato per ottenere una condivisione è basato sul registro delle irregolarità e dei recuperi, implementato all'interno del sistema informativo Sirfo2014, alimentato dal funzionario responsabile dell'AdG che stabilisce se una spesa irregolare debba essere inserita fra i ritiri o i recuperi.

**1 RITIRI** - Si tratta di somme irregolari già inserite in una precedente dichiarazione delle spese certificata alla Commissione Europea dall'AdC e di cui l'AdG dispone l'immediata esclusione dal POR FSE.

**2 RECUPERI** - Si tratta di somme irregolari già inserite in una dichiarazione delle spese certificata alla Commissione Europea dall'AdC, con riferimento alle quali l'AdG dispone che siano mantenute nel programma in attesa dell'espletamento delle procedure di recupero presso il beneficiario. La registrazione delle summenzionate spese nel Registro delle Irregolarità, costituisce presupposto per la trasmissione delle relative informazioni nella prima comunicazione trimestrale utile e per l'eventuale inserimento della scheda relativa sul sistema IMS.

In sede di aggiornamento delle comunicazioni relative alle somme irregolari inserite nelle schede IMS oppure inserite nel documento che registra le somme irregolari sottosoglia dovrà essere data evidenza dei progressi dei procedimenti amministrativi e/o giudiziari in corso.

<sup>6</sup> EGESIF 15017.02 DEL 25/01/2016.

## 5.1 RECUPERO DEGLI IMPORTI

Si evidenzia che l'obbligo di recupero a favore della Commissione si configura unicamente in caso di restituzioni (recuperi dal beneficiario) derivanti da irregolarità ed afferenti importi già certificati alla Commissione.

Ai sensi dell'art. 122 Regolamento (UE) n. 1303/2013 punto 2 *"Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo"*.

Pertanto l'AdG, ai sensi della norma sopra menzionata, può decidere di non recuperare da un beneficiario un importo versato indebitamente, a livello di un'operazione nel periodo contabile in questione, se tale importo non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo FSE oltre al cofinanziamento nazionale (costituito da quota fondo di rotazione e quota bilancio regionale). In questo caso non è necessario che l'importo sia rimborsato al bilancio dell'Unione.

La mancata adozione di azioni e provvedimenti possono rappresentare criteri indicativi di colpa e/o negligenza adottati dalla Commissione europea per imputare all'AdG l'obbligo di rimborso al bilancio comunitario degli importi non recuperabili o recuperati.

In assenza di questi due requisiti si configurano altre fattispecie che andranno trattate diversamente a seconda del caso.

### - **Spese irregolari non certificate alla Commissione**

In questo caso l'AdG non è tenuta a comunicare all'AdC la presenza o assenza di importi da recuperare, in quanto questi non viene investita delle procedure connesse alla restituzione degli importi non certificati alla Commissione. Tali spese irregolari vengono gestite dall'AdG e/o dall'UCO con l'eventuale ausilio dell'Ufficio Legale della Regione, esclusivamente a livello regionale o provinciale, attraverso escussione della polizza fidejussoria, compensazione o emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.

### - **Restituzione di importi non connessi ad irregolarità**

Gli importi non afferenti ad irregolarità vengono restituiti dal beneficiario e gestiti a livello amministrativo interno, senza che ne venga dato conto alla Commissione.

Tuttavia, qualora l'importo restituito afferisca a spese già certificate alla Commissione, l'AdC dovrà procedere comunque ad effettuare una correzione della domanda di pagamento deducendo l'importo indebito.

In presenza di un'irregolarità accertata, indipendentemente dalla sua notifica alla Commissione, l'Amministrazione competente avvia il procedimento di recupero delle somme indebitamente erogate, verificando, a tal fine, la possibilità di effettuare il recupero tramite la deduzione dell'importo da recuperare dai pagamenti successivi dovuti al beneficiario. Se ciò è possibile, l'importo e gli eventuali interessi dovuti, sono recuperati attraverso la deduzione dai successivi pagamenti, fornendone adeguata evidenza negli atti amministrativi e contabili di pertinenza. In tal caso, l'Amministrazione trasmette al beneficiario, la notifica di decisione contenente la comunicazione di deduzione dell'importo relativo alla somma irregolare dal successivo pagamento intermedio o a saldo, disponendo contabilmente la documentazione idonea a dare evidenza dell'importo versato e dell'importo recuperato, nonché dell'eventuale somma addebitata a titolo di interessi. Nell'ipotesi in cui la deduzione non sia possibile, l'Amministrazione competente predispone e trasmette al beneficiario la notifica di decisione contenente l'ordine di recupero comprensivo degli interessi,

se dovuti. Il termine previsto ai fini della restituzione, da parte del beneficiario, delle somme dovute è di trenta giorni dalla data della notifica di decisione contenente l'ordine di recupero. Se il beneficiario non restituisce le somme dovute entro il termine stabilito, l'Amministrazione, conformemente a quanto disposto dalla normativa di riferimento, avvia la procedura di escussione, ove la garanzia fideiussoria lo consenta, o applica gli interessi di mora e sollecita la restituzione. Il termine previsto ai fini della restituzione da parte del beneficiario della somma dovuta è di quindici giorni dalla data della comunicazione di sollecito. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla data di sollecito, si procede all'avvio della procedura di recupero forzoso. Ferme restando le specifiche responsabilità dell'AdG in merito alla gestione delle irregolarità, è posta a carico dell'UCO la procedura amministrativa di recupero degli importi indebitamente versati ai beneficiari e degli interessi di mora sugli stessi dovuti, con connesso onere informativo periodico all'AdG sullo stato di avanzamento della procedura di recupero avviata, ovvero del provvedimento specifico in cui si dà atto dell'inesigibilità del vantaggio indebitamente erogato indicando in modo specifico e dettagliato le motivazioni della irrecuperabilità del contributo. Tale provvedimento dovrà essere trasmesso, secondo modalità e tempistica precedentemente descritta al responsabile dell'AdG che provvederà ad aggiornare la scheda IMS di pertinenza e/o il registro delle irregolarità. Nel caso di un'irregolarità sistemica, l'AdG ne deve essere tempestivamente informata in maniera tale da poter estendere le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate. In esito a tali indagini pone in essere misure adeguate, congrue e tempestive per rimuovere la causa dell'irregolarità e recuperare il vantaggio indebitamente erogato e i relativi interessi di mora. In ragione della tipologia, modalità e frequenza della irregolarità sistemica l'AdG apporterà correttivi al sistema di gestione e controllo finalizzati a prevenire il ripetersi di tali irregolarità. Nel caso in cui le somme irregolari risultassero irrecuperabili il dirigente responsabile dell'UCO o l'AdG dovranno, ciascuno per le proprie competenze, disporre uno specifico provvedimento in cui daranno atto della inesigibilità del vantaggio indebitamente erogato indicando in modo specifico e dettagliato le motivazioni della irrecuperabilità del contributo.

Il Dirigente responsabile dell'UCO, o il funzionario dell'AdG che abbiano recuperato le somme irregolari informano, nei tempi e coi mezzi sopra descritti, il responsabile dell'Ufficio dell'AdG indicando le reversali di incasso o altri i provvedimenti amministrativi e/o gli atti da cui si evince il recupero contabile del vantaggio indebitamente erogato comprensivo degli interessi di mora. I dati identificativi di tali atti o provvedimenti, nonché gli eventuali interessi di mora recuperati sono inseriti nel sistema informativo in corrispondenza dell'operazione alla quale fanno riferimento le somme recuperate. Tale informazione è inserita nel registro contenente le informazioni delle irregolarità sottosoglia.

In esito a tale recupero l'Autorità di Gestione comunica all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit gli importi recuperati affinché ai sensi dell'art. 126 del Reg. (UE) n. 1303/2013<sup>7</sup> l'Autorità di Certificazione ritiri le somme recuperate dal bilancio dell'Unione Europea prima della chiusura del programma operativo distraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Ai sensi dell'art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'Autorità di Certificazione nel presentare conti annuali, comunica alla Commissione "gli importi da recuperare al termine del periodo contabile". Tali somme ove non fossero recuperate per cause non imputabili a colpa o negligenza dall'Autorità di Gestione potranno rimanere a carico del bilancio comunitario previa valutazione da parte della Commissione.

Il Dirigente responsabile dell'UCO, o il funzionario dell'AdG che abbiano recuperato le somme irregolari informano, nei tempi e coi mezzi sopra descritti, il responsabile dell'Ufficio dell'AdG indicando le reversali di

incasso o altri i provvedimenti amministrativi e/o gli atti da cui si evince il recupero contabile del vantaggio indebitamente erogato comprensivo degli interessi. I dati identificativi di tali atti o provvedimenti, nonché gli eventuali interessi recuperati sono inseriti nel sistema informativo in corrispondenza dell'operazione alla quale fanno riferimento le somme recuperate. Tale informazione è inserita nel registro delle irregolarità.

In esito a tale recupero l'Autorità di Gestione comunica all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit gli importi recuperati affinché ai sensi dell'art. 126 del Reg. (UE) n. 1303/2013<sup>8</sup> l'Autorità di Certificazione ritiri le somme recuperate dal bilancio dell'Unione Europea prima della chiusura del programma operativo distraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva. L'AdG, in occasione della trasmissione della documentazione di spesa per la domanda di pagamento intermedio finale trasmette al personale con funzioni di certificazione, una comunicazione motivata e documentata circa le operazioni per le quali si richiede di porre il mancato recupero a carico del bilancio comunitario.

Ai sensi dell'art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'Autorità di Certificazione nel presentare conti annuali, comunica alla Commissione "gli importi da recuperare al termine del periodo contabile". Tali somme ove non fossero recuperate per cause non imputabili a colpa o negligenza dall'AdG potranno rimanere a carico del bilancio comunitario previa valutazione da parte della Commissione.

#### 5.1.1 Applicazione del tasso di interesse di mora

L'art. 175 del Regolamento Finanziario (UE-Euratom) n. 966/2012 prevede che l'applicazione delle disposizioni relative alla formazione ed all'esecuzione del bilancio generale si applicano anche alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sui Fondi Strutturali e agricole di preadesione. L'art. 78 comma 3 del citato Regolamento, nel confermare che gli importi indebitamente pagati devono essere recuperati, rinvia al Regolamento Delegato di attuazione le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti, nonché i tassi di interesse da applicare. L'art. 80, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del Reg. 966/2012 prevede che "se il rimborso non viene effettuato entro la data di scadenza prestabilita, il debito produce interessi al tasso indicato all'art. 83, ferma restando l'applicazione delle pertinenti norme specifiche". Tale articolo dispone:

1. *Fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall'applicazione delle normative settoriali specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato alla data di scadenza di cui all'articolo 80, paragrafo 3, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.*
2. *Il tasso d'interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza di cui all'articolo 80, paragrafo 3, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di:*
  - a) *otto punti percentuali, quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto di forniture o di servizi di cui al titolo V;*
  - b) *tre punti e mezzo percentuali in tutti gli altri casi*
3. *L'importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla data di scadenza di cui all'articolo 80, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente". Alla luce del principio di assimilazione è possibile individuare e stabilire il termine di scadenza da cui far decorrere l'applicazione degli interessi di mora derivanti dalla succitata normativa comunitaria, in analogia (ed*

in sintonia) con quanto stabilito a livello nazionale, ovvero a decorrere dal 1° giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal provvedimento di revoca.

## 5.2 RITIRO DEI CONTRIBUTI

L'AdG dispone all'AdC, mediante comunicazione di cui al punto 4.1, il ritiro delle somme irregolari isolate o sistemiche. Tale Autorità realizza la rettifica finanziaria pertinente. Le rettifiche menzionate, ai sensi dell'art. 143 del Reg.(UE) n. 1303/2013, consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. L'AdG inserisce la rettifica nei bilanci del periodo contabile nei quali è decisa la soppressione. Tale contributo non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

L'AdG dispone che l'AdC ritiri le somme irregolari risultate "irrecuperabili" qualora non ricorrano i presupposti per la richiesta di porre il mancato recupero a carico del bilancio comunitario o la Commissione non si sia espressa in senso favorevole.

## 5.3 COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ' DI CERTIFICAZIONE E ALL'AUTORITA' DI AUDIT

L'AdG comunica all'AdC e all'AdA quanto segue:

- I RITIRI delle somme irregolari certificate, le somme irregolari certificate irrecuperabili per le quali l'AdC procederà a rettifica finanziaria su disposizione dell'AdG;
- I RECUPERI relativi a somme irregolari certificate e l'avvio delle procedure di recupero senza che ne sia disposto il ritiro, ai sensi dell'art. 137 del Reg.(UE) n. 1303/2013. L'AdC, nel presentare i conti annuali comunica gli importi da recuperare;
- La decisione di non recuperare da un beneficiario un importo indebitamente versato, a livello di un'operazione nel periodo contabile di riferimento, che non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo FSE oltre al cofinanziamento nazionale (costituito da quota fondo di rotazione e quota bilancio regionale). In merito a tale comunicazione l'AdC provvederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Delegato 2016/568 del 29/1/2016.



## 6 Allegato "Modello 1"

SEZIONE FINANZIARIA											
NUM. PRATICA	ID OPERAZIONE	Importo totale dell' operazione	Parte comunitaria dell' operazione	Parte dello Stato Membro dell' operazione	Parte privata dell'operazione	Importo irregolare totale	Parte comunitaria dell' importo irregolare	Parte dello Stato Membro dell' importo irregolare	Parte dell' importo irregolare pagato mediante mandato di pagamento	Quota comunitaria dell' importo irregolare pagato mediante mandato di pagamento	Quota Stato Membro dell' importo irregolare pagato mediante mandato di pagamento
QUOTA CAPITALE						INTERESSI LEGALI		INTERESSI DI MORA			
Importo recuperato	Importo recuperato parte comunitaria	Importo recuperato parte Stato Membro	Importo ancora da recuperare	Parte comunitaria dell' importo ancora da recuperare	Parte dello Stato Membro dell' importo ancora da recuperare	Interessi legali richiesti	Interessi legali recuperati	Interessi di mora richiesti	Interessi di mora recuperati		
SANZIONI											
Possibilità di recupero	Data inizio e tipologia del procedimento di recupero	E' stata avviata una procedura di rateizzazione del recupero	Data prevista di chiusura del procedimento di recupero	Misure giudiziarie e/o amministrative finalizzate a tutelare il credito	SANZIONI - Tipo di procedure avviate per imporre sanzioni	Data inizio della procedura	Data fine della procedura	Stato della procedura	Natura della sanzione inflitta		
S/NO		S/NO									